



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.34/2011 DEL 02/11/2011**

**"MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA L.R. 4 GIUGNO  
2007, N.14 E SS.MM.II. "TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA PUGLIA""**



## Relazione introduttiva

La l.r. 14/07 stabilisce, all'art. 10, il divieto di danneggiare, abbattere, espiantare e commercializzare gli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 5 della stessa legge.

L'art. 11 della stessa l.r. introduce la possibilità di derogare ai divieti di cui all'art. 10 nei casi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 14/07.

L'art. 15, regime transitorio, così come modificato dall'art. 18 della l.r. 5/2010, estende i divieti di cui all'art. 10 a tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio regionale fino alla data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 e, comunque, fino al 31 dicembre 2011.

Allo stato dunque potrebbero ingenerarsi dubbi interpretativi circa il divieto di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, allo scadere del regime transitorio fissato dall'art. 15 ed in assenza dell'elenco definitivo di cui all'art. 5 sul quale si ritiene utile, in questa sede, fornire specifici approfondimenti.

Dopo l'approvazione della l.r. 14/07, la Regione ha avviato, attraverso un rapporto sinergico con il Corpo Forestale dello Stato, il primo censimento degli ulivi monumentali presenti sul territorio regionale che ha portato alla definizione del primo elenco provvisorio, approvato con DGR n. 345 del 08/03/11, costituito da circa 12.000 esemplari censiti.

Inoltre, la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, di cui all'art. 3 della norma, ha valutato, fino a questo momento, la richiesta di espianto e reimpianto di circa n. 1.200 esemplari di ulivi, inerenti circa n. 60 istanze di progetti di cui all'art. 11 della citata l.r. 14/07.

A tale primo e preliminare censimento, si aggiunge l'attività, avviata con DGR n. 2666/09, di rilevamento sistematico della presenza di ulivi monumentali che consentirà, in pochi mesi, di ricognire 300.000 esemplari di che andranno ad aggiungersi al primo elenco redatto. Tale attività consentirà, inoltre, di acquisire modelli scientifici innovativi per completare il censimento in tempi più rapidi di quelli seguiti fino a questo momento (si stima la presenza di circa 6.000.000 di ulivi monumentali sull'intero territorio regionale).

In tal senso, si ritiene che il censimento degli ulivi monumentali presenti sul territorio regionale possa essere celermente completato e che, pertanto, si possa eliminare il previsto termine connesso ai divieti (31 dicembre 2011), ancorando definitivamente lo stesso alla definizione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5.

Inoltre, si ritiene utili proporre modifiche alla composizione della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all'art. 3 onde poter garantire la piena funzionalità della stessa.

In particolare, al fine di consentire ai Comuni la piena partecipazione ai lavori di detta commissione, si propone di integrare la stessa con il rappresentante indicato da ciascun Comune nell'ambito del quale ricade l'istanza di espianto.



A ciò si aggiunga che la l.r. n. 14/07 prevede che tra i componenti della Commissione siano inclusi:

- un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di Bari;
- un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di Foggia.

La legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" sta richiedendo profondi cambiamenti dell'assetto universitario, compresa la semplificazione dell'articolazione interna e la riorganizzazione dei Dipartimenti. Ciò comporterà, a breve, una modifica delle attuali aggregazioni dipartimentali e delle loro denominazioni. Inoltre, le nuove aggregazioni potranno comunque subire nuove successive evoluzioni in funzione delle necessità scientifiche e dei vincoli normativi.

Il Dipartimento scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di Bari, per esigenze diverse da quelle della citata legge 240, ha già cessato di esistere come tale; i suoi componenti fanno oggi parte di un nuovo Dipartimento denominato di "Scienze Agroambientali e Territoriali" Quest'ultimo, per effetto della riaggregazione richiesta dalla legge 240, potrebbe ancora cambiare la propria composizione e denominazione nei prossimi mesi.

Il Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di Foggia, per effetto della riorganizzazione richiesta dalla legge 240, potrebbe anch'esso cambiare denominazione.

Date le variazioni organizzative cui è soggetto il sistema universitario e la necessità di continuità del lavoro della "Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali" della Regione Puglia, si propone di svincolare la rappresentanza universitaria in seno Commissione stessa dalla denominazione dei Dipartimenti, conservandone il significato tecnico-scientifico, riferendola, invece, alla istituzione universitaria.

Si ritiene utile, inoltre, proporre modifiche alla disposizione che consente la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali, con la finalità della semplificazione della norma, restando salvo il divieto, nella realizzazione di tali opere di miglioramento, di arrecare danno alle piante già esistenti.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/01.

L'Assessore

(Dr. Lorenzo NICASTRO)



**Schema di disegno di legge**

Modifica e integrazione della l.r. 4 giugno 2007, n. 14 e ss.mm.ii.

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

**Proposta di modifica della l.r. 14/07**

1. L'art. 3, comma 1, lettere i) e j) è modificato come segue:

- i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree ed alberi monumentali;
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree ed alberi monumentali.

2. L'art. 3 è integrato con il comma 1 bis:

La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l'intervento proposto.

3. L'art. 13, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti

4. l'art. 15 è modificato eliminando le parole:

“o comunque fino al 31 dicembre 2011”.

N. 15

